



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 6 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2013/140 CC NAS RG del 16.09.2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il verbale di contestazione n.° 2013/140 CC NAS RG del 16.09.2013 ore 16,30 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione effettuata dal M.A.s. UPS CANNATA Gaetano-unitamente all'Aps BATTAGLIA Bruno (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 30.08.2013 ore 13,00 presso il Bar Tabacchi "*Trinacria*", annesso all'omonima stazione di servizio, sito in Modica, Via Sorda Sampieri, Km. 1.308 n.° 116 del quale risulta titolare-legale rappresentante della "F.lli Di Natale e C.I. s.n.c.", DI NATALE GIORGIO, nato a Modica il 03.10.1946, ivi residente in via Sorda Sampieri n.° 116.

Atteso che in seguito all'ispezione anzidetta è stata rilevata la violazione di cui alla parte "A" dell'allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 8, del D. Lgs 6 novembre 2007, n.° 193 per "*non aver correttamente applicato le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, omettendo la compilazione della scheda di verifica prevista per la rilevazione delle temperature d'esercizio dei frigoriferi utilizzati, ai sensi del regolamento CE n.° 2073/2005 e quelle in materia di pulizia e sanificazione, le cui ultime annotazioni risalgono al mese di Aprile 2013.*"

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 8, D. Lgs. n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista, da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 04.10.2013 al trasgressore specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. DI NATALE GIORGIO, nella qualità di titolare-legale rappresentante del Bar Tabacchi dei F.lli Di Natale e CI s.n.c. via Sorda Sampieri/Km 1,308 n.°116, con nota prot. n.° E - 0023738 del 04.11.2013;

Viste le controdeduzioni a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n.° E- 0001751 del 27.01.2014;

Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Sig. DI NATALE GIORGIO presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 06.02.2014, alle ore 10,15;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. DI NATALE GIORGIO, nella qualità sopra descritta, per la seguente motivazione:

- in via preliminare è da ritenere irrilevante l'erronea denominazione del BAR TABACCHI TRINACRIA e non F.Ili Di Natale e C s.n.c. nel verbale di contestazione e nella relata di notifica dello stesso, essendosi instaurato, nonostante l'errore, il regolare contraddittorio con la parte ed avendo la notifica, comunque, raggiunto lo scopo di garantire il diritto di difesa del trasgressore, che, di fatto, lo ha esercitato con gli scritti difensivi e l'audizione personale (*cf. Cass. Civ. Sez. III sent. 19.12.2008, n.° 29864 Trib. Genova Sez. VI, 13.06.2011*); ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.p.c., comma 3, applicabile anche in tema di sanzioni amministrative in quanto, dalla S.C., ritenuto principio di carattere generale; nel merito, pur riconoscendo, così come affermato dallo stesso NAS, la corretta pratica applicazione, da parte della ditta, del proprio manuale di autocontrollo, garantendo l'obiettivo di sufficiente igienicità degli ambienti, non può non darsi atto e confermarsi la avvenuta violazione della disposizione di cui all'allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 8, del D.L.vo 6.11.2007, n.° 193 per il mancato aggiornamento delle schede di verifica dal 15.4.2013 al 30.8.2013; I gravi fatti di carattere personale rappresentati dal ricorrente non possono costituire esimenti, ma possono ben giustificare il contenimento della sanzione al minimo edittale.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze sopra esposte e dell'azione svolta dal responsabile, che si è adoperato per la eliminazione delle conseguenze della violazione medesima, avendo prodotto all'ufficio le schede aggiornate;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. DI NATALE Giorgio, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di € 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **DI NATALE GIORGIO**, nato a Modica il **03.10.1946**, ivi residente, Via Sorda Sampieri n.° **16** in qualità di titolare-legale rappresentante del “**BAR TABACCHI F.lli Di Natale e C. s.n.c.**”

è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta per un numero di rate non superiori a dieci, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale .

17 FEB. 2014

Ragusa, _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquo

